

N. R.G. 2035/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al N.R.G. **2035/2018** promossa da:

NURSIND (C.F. 91015640500), con il patrocinio dell'avv. CALDESI RUDI e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CALDESI RUDI

attore

contro

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (C.F. 06593810481), con il patrocinio dell'avv.
STOLZI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MASACCIO 183 50136
FIRENZEpresso il difensore avv. STOLZI PAOLO

convenuto

Il Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/09/2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art 28 stat lav il sindacato NURSIND, segreteria Provinciale di Firenze ha
citato in giudizio Azienda USL Toscana Centro chiedendo che, accertata l'antisindacalità
della condotta datoriale, consistita nel non aver chiamato la delegazione trattante della
RSU e il coordinatore della stessa Gianni Piccini, iscritto al sindacato ricorrente, a
partecipare a una serie di tavoli negoziali meglio descritti in atti , la convenuta fosse
condannata a rimuoverne gli effetti convocando nuovamente i tavoli di trattativa.

Parte convenuta, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione del sindacato ricorrente a
partecipare alla contrattazione integrativa, in quanto non firmatario del contratto collettivo
nazionale, contesta nel merito l'esistenza della lesione asserendo l'inesistenza di una
valida costituzione degli organi della Rsu (delegazione trattante ,coordinatori e vice
coordinatori) di cui parte ricorrente lamenta l'omessa convocazione.

Contesta, in ogni caso, l'attualità della condotta atteso che :



- a) L'intera RSU era stata convocata a partecipare alle trattative relative alla contrattazione integrativa;
- b) Lo stesso presunto coordinatore della RSU aveva preso atto dell'avvenuto inizio della contrattazione, partecipando alla discussione.

Conclude, dunque chiedendo il rigetto del ricorso.

Il sindacato Cobas Pubblico impiego Area Toscana, intervenuto volontariamente con costituzione effettuata all'udienza del 5 settembre 2018, si associa alla domanda proposta da Nursind.

Così sintetizzato l'oggetto della controversia si espongono di seguito le ragioni del convincimento del giudice.

In primo luogo occorre chiarire che la questione della legittimazione del sindacato Nursind alla partecipazione alla contrattazione integrativa, introdotta da parte convenuta nelle sue difese, appare estranea all'oggetto del presente giudizio, essendo evidente dalla lettura complessiva del ricorso che la domanda proposta al giudice attiene esclusivamente alla mancata convocazione ad una serie di tavoli delle trattative (tra cui quelli relativi alla contrattazione integrativa) degli organi rappresentativi della RSU (ed in particolare del coordinatore, carica asseritamente ricoperta da un membro del sindacato ricorrente) e non del singolo sindacato, in quanto tale.

Passando al merito della domanda, così circoscritta, giova ricordare che la *ratio* della tutela offerta dall'art. 28 L. 300/1970 è tesa a salvaguardare il libero esercizio dell'attività sindacale da parte dei lavoratori subordinati contro eventuali comportamenti repressivi del datore di lavoro.

A tutela del suddetto diritto, lo svolgimento delle diverse fasi elettorali, relative alla costituzione di rappresentanze sindacali, è rimesso esclusivamente alla gestione delle organizzazioni sindacali, mentre grava sul datore di lavoro un obbligo negativo di astensione da qualsiasi tipo di intervento.

Sul punto, si è infatti osservato che *"Il nucleo essenziale della "ratio" dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, risiede nel garantire lo svolgimento del conflitto collettivo, per esso intendendosi non solo quello, tradizionale, tra capitale e lavoro, ma anche quello fra organizzazioni rappresentative, secondo opzioni e visioni differenti, degli interessi dei lavoratori. Rispetto a quest'ultimo conflitto, il datore di lavoro, peraltro, è tenuto a*



conservare un atteggiamento di neutralità” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2375 del 09/02/2015).

Tale divieto di intromissione, sussistente tanto nei rapporti di lavoro con soggetti datoriali privati sia in quelli con enti pubblici, vale, altresì, in riferimento allo specifico ambito delle RSU: “La rappresentanza sindacale unitaria è un organismo autonomo, protetto dagli strumenti di garanzia stabiliti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori per la tutela della libertà ed attività sindacale; ne consegue che, proprio per la detta autonomia, va escluso qualsiasi potere di ingerenza e controllo della P.A. sul funzionamento della RSU e sulla sua composizione” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7604 del 20/03/2008).

Ne consegue che l'imprescindibile neutralità del datore di lavoro rispetto alle dinamiche interne dei sindacati comporta che:

- A) Il rispetto delle norme del regolamento interno della RSU non è questione che riguarda il datore di lavoro e che lo stesso può legittimamente sindacare;
- B) Il suddetto datore di lavoro deve limitarsi a prendere atto delle deliberazioni della RSU portate a sua conoscenza, anche qualora siano sollevati dubbi sulla loro validità, salvo l'ipotesi - limite- in cui vi sia incertezza sull'esistenza stessa della deliberazione.

Alla luce dei suindicati principi l'antisindacalità del comportamento della convenuta appare evidente.

Nel caso di specie, infatti parte datoriale assume di non poter riconoscere gli organismi rappresentativi della RSU (che ammette di non aver convocato) in quanto la suddetta nomina non sarebbe stata documentata con le modalità prescritte dal regolamento RSU della USL Toscana Centro.

In particolare non sarebbe stato prodotto all'Azienda un verbale di nomina approvato ai sensi dell'art 7 comma 6 del citato regolamento che testualmente recita *“Le decisioni dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza dei componenti presenti. Se necessario, i lavori della RSU sono verbalizzati per particolari argomenti ritenuti importanti dall'assemblea e comunque nel caso di votazione per l'approvazione di decisioni. In tal caso il relativo verbale, una volta trascritto, va letto e approvato entro la seduta successiva...”*.

La tesi non può convincere in quanto la (pacifica) assenza di un verbale avente le caratteristiche descritte non comporta , come vorrebbe sostenere la convenuta , l'inesistenza della deliberazione, non risultando dalla lettura del regolamento che tale modalità di documentazione della raggiunta maggioranza sia prevista ad substantiam.



Peraltro parte datoriale già alla data del 30 maggio aveva la certezza dell'esistenza della delibera di nomina degli organi della RSU (cfr comunicazione congiunta FP CGL e UIL FPL in cui si contesta la mera validità della delibera doc 4 conv), mentre il contenuto le veniva formalmente comunicato in data 11 giugno 2018 (cfr. doc 3 ric) .

Ne consegue che la convenuta, nel negare il riconoscimento degli organi eletti, ha compiuto un comportamento antisindacale, non assumendo il necessario atteggiamento di neutralità nel conflitto tra le organizzazioni sindacali (così tra le altre Cass. Sez. L, **Sentenza n. 2375 del 09/02/2015**).

Né può fondatamente sostenersi che l'aver convocato l'intera RSU alle trattative sul contratto decentrato abbia di fatto escluso la lesione lamentata , atteso che il vulnus subito dal sindacato riguarda il non aver potuto partecipare al confronto con le modalità discrezionalmente individuate per una più efficace azione (attraverso un coordinatore e di una delegazione ristretta ndr), di talchè le diverse modalità arbitrariamente utilizzate dall'ASL (convocazione di tutti i 93 membri della RSU) , non possono certamente ritenersi equivalenti.

Tanto basta a motivare l'integrale accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Accertata l'antisindacalità della condotta di parte convenuta consistente nella mancata convocazione ai tavoli negoziali meglio descritti in ricorso degli organi della RSU eletti nell'assemblea del 29 maggio 2018

ORDINA

Alla convenuta l'immediata cessazione mediante nuova convocazione dei tavoli negoziali , con la partecipazione dei suddetti organi come da richiesta del 4 giugno 2018

CONDANNA

La società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3850 oltre iva e cpa quanto a parte ricorrente ed € 2500 quanto a parte intervenuta.

Si comunichi.

Firenze, 15 ottobre 2018

Il Giudice

Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia

